

# REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI FINANZIARI: PROGETTI IN CORSO

(stato e prospettive al 1° aprile 2019)

Progetto	Livello di regolamentazione	Situazione e prossime tappe		
		Consultazione / indagine conoscitiva	Adozione	Entrata in vigore prevista
<b>Intersettoriale</b>				
<b>Servizi finanziari e istituti finanziari *</b>				
<p>Con la legge sui servizi finanziari (LSerFi) vengono create le condizioni per la fornitura di servizi finanziari e l'offerta di strumenti finanziari (norme di comportamento al <i>point of sale</i> e obbligo di pubblicare un prospetto). Inoltre, le norme in materia di vigilanza per gestori patrimoniali, gestori di patrimoni collettivi, direzioni dei fondi e società di intermediazione mobiliare vengono ora accorpate nella legge sugli istituti finanziari (LIsFi). Le nuove leggi sono state approvate il 15 giugno 2018 ed entreranno presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2020. In via aggiuntiva è stata creata una nuova categoria di autorizzazione per gli innovatori in ambito finanziario, la cui entrata in vigore è stata anticipata al 1° gennaio 2019. I lavori all'ordinanza del Consiglio federale avverranno sotto la guida del Dipartimento federale delle finanze.</p> <p>Le nuove norme introdotte nel diritto superiore devono essere recepite nella regolamentazione della FINMA. Da un lato, alla FINMA sono state attribuite in modo circostanziato competenze di disciplinamento tramite ordinanza, dall'altro le nuove disposizioni devono essere integrate nell'attuale prassi di vigilanza codificata. Ne deriva la necessità di emanare una nuova ordinanza FINMA (OIsFi-FINMA), nonché di adeguare varie ordinanze FINMA vigenti (Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi, Ordinanza FINMA sul fallimento degli investimenti collettivi di capitale e Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro). Devono altresì essere modificate varie circolari della FINMA. In una fase successiva occorrerà modificare opportunamente le norme di autodisciplina</p>	<p>legge ordinanza ordinanza FINMA circolare</p>	<p>T3/14 T4/18 T4/19 T4/19</p>	<p>T2/18 aperta T2/19 T2/19</p>	<p>T1/20 T1/20 T3/20 T3/20</p>
<b>Riciclaggio di denaro *</b>				
<p>Nel dicembre 2016 il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) ha pubblicato il quarto rapporto di valutazione sulla Svizzera e individuato in determinati ambiti la necessità di apportare degli adeguamenti per quanto concerne le norme in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Di conseguenza occorre adeguare la legge sul riciclaggio di denaro (LRD), i cui lavori avverranno sotto la direzione del DFF. Nel 2018 è stata avviata una consultazione in merito.</p> <p>I primi adeguamenti apportati direttamente a livello di ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA) sono stati adottati in seguito all'indagine conoscitiva condotta nel 2017 ed entreranno in vigore all'inizio del 2020. Si prevede che l'attuale revisione della LRD renderà necessario un ulteriore adeguamento dell'ORD-FINMA.</p>	<p>legge ordinanza FINMA</p>	<p>T3/18 T3/17</p>	<p>aperta T2/18</p>	<p>aperta T1/20</p>
<b>Autorizzazione nell'ambito della tecnofinanza *</b>				
<p>Nel quadro del progetto LSerFi/LIsFi il Parlamento e il Consiglio federale hanno gettato a livello di legge (legge sulle banche) e di ordinanza (ordinanza sulle banche) le basi per una nuova categoria di autorizzazione (cd. autorizzazione nell'ambito della tecnofinanza) e adeguato i punti salienti concernenti lo spazio esente da autorizzazione (<i>sandbox</i>). Di conseguenza la FINMA ha adeguato anche l'ORD-FINMA.</p> <p>La nuova categoria di autorizzazione e le modificate norme in materia di <i>sandbox</i> rendono necessari adeguamenti susseguenti nelle circolari FINMA (Circ. FINMA 08/21 «Rischi operativi – banche» e 18/3 «<i>Outsourcing</i> – banche e assicurazioni», Circ.</p>	<p>legge ordinanza ordinanza FINMA circolare</p>	<p>T3/14 T2/18 T3/19 T2/19</p>	<p>T2/18 T4/18 T4/19 T3/19</p>	<p>T1/19 T1/19 T1/19 T3/19</p>
<b>Blockchain *</b>				
<p>Alla fine del 2018 il Consiglio federale ha licenziato un rapporto sulle basi giuridiche per le tecnologie di registro distribuito (<i>distributed ledger technology</i>, DLT) e <i>blockchain</i> nel settore finanziario.</p> <p>Il rapporto dimostra che il quadro giuridico svizzero è idoneo per operare con modelli aziendali basati sulle nuove tecnologie, <i>blockchain</i> compresa. Il Consiglio federale ritiene tuttavia che siano necessari puntuali adeguamenti, pertanto ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di elaborare un progetto da porre in consultazione. In particolare devono essere modificate le leggi e le ordinanze afferenti agli ambiti CC/CO, LDIP, LEF e LInFi.</p>	<p>legge ordinanza</p>	<p>T1/19 T1/19</p>	<p>aperta aperta</p>	<p>aperta aperta</p>

Progetto	Livello di regolamentazione	Situazione e prossime tappe		
		Consultazione / indagine conoscitiva	Adozione	Entrata in vigore prevista
<b>Banche</b>				
<p><b>Insolvenza bancaria, garanzia dei depositi e segregazione *</b></p> <p>Nel febbraio 2017 il Consiglio federale ha deciso di rafforzare il sistema di protezione dei depositanti tramite l'adozione di una serie di misure. Inoltre, nel progetto sono state incluse le modifiche alla legge (LBCR) afferenti al diritto in materia di insolvenza bancaria (in particolare al cd. <i>bail-in</i>), originariamente contenute nel progetto LSerFi/LInFi, come pure l'introduzione dell'obbligo di segregare i valori patrimoniali dei clienti custoditi presso le banche.</p>	legge	T1/19	aperta	aperta
<p><b>Basel III - lavori conclusivi *</b></p> <p>Nel quarto trimestre 2017 il Comitato di Basilea ha raggiunto un accordo sui punti in sospeso del pacchetto di riforme di Basilea III e concluso i lavori. L'applicazione a livello nazionale avviene sotto l'egida del DFF. I lavori conclusivi comportano la necessità di apportare adeguamenti all'ordinanza sulle banche (OBCR), all'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e all'ordinanza sulla liquidità</p>	ordinanza circolare	aperta aperta	aperta aperta	aperta aperta
<p><b>Regime per le piccole banche</b></p> <p>Per le banche di piccole dimensioni che presentano un rischio basso la regolamentazione e la vigilanza devono essere meno complesse e intensive; inoltre, l'attuale approccio proporzionale basato sul rischio deve essere ulteriormente rafforzato. Con l'introduzione di un regime per le piccole banche vengono create le corrispondenti condizioni. E' pertanto necessario un adeguamento dell'OFoP da parte del Consiglio federale e di varie circolari della FINMA (Circ. FINMA 18/3 «<i>Outsourcing</i> – banche e assicurazioni», 08/21 «<i>Rischi operativi</i> – banche», 17/1 «<i>Corporate governance</i> – banche», 16/1 «<i>Pubblicazione</i> – banche», 19/1 «<i>Ripartizione dei rischi</i> – banche», 17/7 «<i>Rischi di credito</i> – banche» e 19/2 «<i>Rischi di tasso d'interesse</i> – banche»).</p>	ordinanza circolare	T2/19 T2/19	aperta T4/19	T1/20 T1/20
<p><b>Presentazione dei conti</b></p> <p>L'Autorità di vigilanza concretizza le disposizioni in materia di diritto contabile in una nuova ordinanza FINMA. La Circolare FINMA 15/1 «<i>Direttive contabili</i> – banche» viene accorciata in modo sostanziale. Viene proposto un adeguamento contenutistico in materia di rettifiche di valore e introdotto un nuovo approccio per la costituzione delle rettifiche di valore per i rischi di perdita che tiene conto del principio di proporzionalità sulla base della categorizzazione delle banche.</p>	ordinanza FINMA circolare	T2/19 T2/19	T4/19 T4/19	T1/20 T1/20
<b>Investimenti collettivi di capitale</b>				
<p><b>Limited Qualified Investment Funds *</b></p> <p>Il Consiglio federale intende rafforzare l'attrattiva del mercato svizzero dei fondi d'investimento mediante un adeguamento della legge sugli investimenti collettivi (LICol). Devono essere create le condizioni per l'introduzione di una categoria di fondi non soggetta ad alcun obbligo di approvazione per gli investitori qualificati (<i>Limited Qualified Investment Funds</i>, L-QIF).</p>	legge	T3/19	aperta	aperta
<b>Assicurazioni</b>				
<p><b>Contratti d'assicurazione *</b></p> <p>Una prima revisione parziale della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) ha permesso tenere in considerazione, con effetto al 1° gennaio 2006, una serie di richieste urgenti in materia di protezione dei consumatori. Con la successiva revisione totale si puntava soprattutto a rafforzare i diritti degli assicurati. Tuttavia, oltre al Consiglio nazionale, anche il Consiglio degli Stati si è espresso contro un'ampia riforma della LCA, giudicando eccessive le proposte del Consiglio federale. Pertanto, nel marzo del 2013 l'Esecutivo è stato incaricato di elaborare una revisione parziale. Il relativo messaggio è stato licenziato dal Consiglio federale il 28 giugno 2017.</p>	legge	T3/16	aperta	T1/20

Progetto	Livello di regolamentazione	Situazione e prossime tappe		
		Consultazione / indagine conoscitiva	Adozione	Entrata in vigore prevista
<p><b>Diritto in materia di vigilanza sulle assicurazioni *</b></p> <p>Il 7 settembre 2016 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di elaborare un progetto da porre in consultazione concernente la revisione della LSA. Il contenuto del progetto consiste in una nuova calibrazione dell'intensità della regolamentazione e della vigilanza alla necessità di protezione degli assicurati come pure nell'introduzione di un diritto in materia di risanamento per le imprese di assicurazione e delle norme originariamente previste nella LSerFi in relazione agli obblighi di diligenza nella fornitura di servizi finanziari da parte delle imprese di assicurazione. È prevista una revisione susseguente dell'Ordinanza sulla vigilanza (OS) e delle circolari FINMA.</p>	<p>legge ordinanza circolare</p>	<p>T4/18 aperta aperta</p>	<p>aperta aperta aperta</p>	<p>aperta aperta aperta</p>
<p><b>Valutazioni ex post previste</b></p> <p>Le valutazioni ex post consentono di esaminare a posteriori, nelle circostanze in cui è ritenuto opportuno, l'efficacia delle ordinanze e delle circolari emanate dalla FINMA. Rispetto all'analisi dell'efficacia, questo approccio consente di basarsi su esperienze normative concrete maturate nella prassi e sull'applicazione da parte dei soggetti interessati. Le valutazioni ex post vengono effettuate nel quadro del processo di regolamentazione ordinario.</p> <p>Circolare «Trasmissione diretta»            Circolare «Ripartizione dei rischi - banche»            Circolare «Attività di audit»            Circolare «Tariffazione – previdenza professionale»            Circolari «Rischi di tasso d'interesse - banche» / «Pubblicazione - banche»</p>		<p>2019 2023 2022 2022 aperta</p>		